



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore POTENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 2025

Dichiarazione di monumento nazionale della miniera di Montecatini
Val di Cecina in provincia di Pisa

ONOREVOLI SENATORI. — La miniera di Caporciano è una miniera di rame, ubicata a circa un chilometro dall'abitato di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa, ed è stata attiva, anche se non ininterrottamente, dall'epoca etrusca fino al 1907. Nell'epoca etrusca, il minerale estratto veniva esportato in tutta la penisola e in Grecia. Con il passaggio sotto il dominio di Roma l'attività estrattiva proseguì, nonostante la città di Volterra, essendo stata tagliata fuori dalle principali arterie della viabilità romana, avesse perduto parte della propria importanza. Nel 476 d.C., in seguito alla caduta dell'Impero romano ed a causa dell'invasione dei Visigoti, l'attività della miniera di Caporciano cessò. Il primo documento che indica una ripresa delle attività estrattive è datato 21 maggio 1433. Si tratta di uno scritto che precisava l'esistenza di un edificio, dove sfruttando l'acqua di un ruscello, si lavoravano e fondevano minerali. Si ha notizia della prima concessione nel 1466. Nel XIX secolo è stata la miniera di rame più grande d'Europa, ed ha dato il nome alla società Montecatini, che dopo la fusione con Edison, diventò il colosso chimico minerario Montedison. Il decollo industriale della miniera ha inizio nel 1827, quando una società formata da Giacomo Leblanc, Sebastiano Kleber e Luigi Porte, nata su iniziativa di quest'ultimo, riuscì a riattivare la miniera grazie ad un tecnico minerario tedesco, Augusto Schneider, che all'epoca operava presso la miniera di carbone di Caniparoli (Sarzana). La produzione della miniera di Caporciano nei suoi ultimi ottant'anni è stimata in 57.486 tonnellate di rame metallico. Negli anni Cinquanta furono condotte delle ricerche con il metodo della polarizzazione spontanea, che fornirono risultati incoraggianti nella zona tra il Poggio alla Croce e Monte Massi, ma suc-

cessive ricerche nelle gallerie ebbero esito negativo. Fu così che il sito rimase operativo sino al 24 aprile 1963, data della chiusura definitiva della miniera. Dal 2001 la miniera è interessata da un'opera di restauro, finanziata dall'Unione europea, dalla provincia di Pisa e dal comune di Montecatini Val di Cecina, e dal 2003 è stato creato il Museo delle Miniere. Di quell'esperienza restano tracce archeologiche che continuano a rivestire una grande importanza a livello culturale. Si tratta di un luogo che costituisce una testimonianza della storia mineraria e industriale del nostro Paese, partita da un piccolo centro della Val di Cecina. Oggi la Miniera di Montecatini Val di Cecina è un importante sito storico-minerario visitabile, gestito come Museo delle Miniere, che offre visite guidate nel parco minerario e nella discenderia, permettendo di esplorare gallerie, pozzi (come il Pozzo Alfredo) e antiche strutture, diventando una meta turistica che celebra il passato minerario della zona, un tempo la più importante miniera di rame d'Europa. Il sito delle Miniere di Montecatini Val di Cecina è oggi cuore pulsante della cultura e della ricerca scientifica: ultimo nel tempo, nel novembre 2025, si è tenuto il convegno « Memorie dal Sottosuolo », un evento dedicato alla straordinaria storia geologica e umana del territorio minerario toscano. Il presente disegno di legge intende onorare la memoria storica di questo sito, la rilevanza architettonica dei luoghi ed il grande genio ingegneristico dei suoi costruttori, facendo assurgere il complesso a monumento nazionale in virtù dell'importanza avuta nelle vicende minerarie italiane. Si compone di due articoli. Con il primo si intende inscrivere il sito minerario della qualifica di monumento nazionale, mentre con il secondo si ap- pone la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Dichiarazione di monumento nazionale)

1. La miniera di Montecatini Val di Cecina, sita nel comune di Montecatini Val di Cecina in provincia di Pisa, è dichiarata monumento nazionale.

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

